



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 97

DEL 08/07/2026

SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: *ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA G. MAZZINI E DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE IN VIA MASSO GASTALDI, DA VIA G. MAZZINI A VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ, PER IL PROSEGUIMENTO DEI LAVORI DI NUOVE COSTRUZIONI, DA PARTE DELLE SOCIETÀ ATI FIAMMENGO FEDERICO S.R.L./EUROSISTEMI S.R.L. DI TORINO.*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determinazione del sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 441 del 09/11/2023, è stato affidato l'intervento ad oggetto "PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO TEATRO E CENTRO POLIFUNZIONALE PER LE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE CULTURALE E TEATRALE E MUSICALE. PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" (UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU)", alla costituenda ATI FIAMMENGO FEDERICO S.R.L./EUROSISTEMI S.R.L. – P.IVA 10426620018, con sede legale in Torino, Via Reiss Romoli n. 267, verso corrispettivo di € 4.002.349,29 oltre IVA.

Per il proseguimento dei lavori, in data 06/07/2026, a mezzo posta elettronica ordinaria, è stata richiesta dalla Società Fiammengo Federico S.r.l. l'emissione di apposita ordinanza per la regolamentazione della viabilità e delle aree interessate, mediante istituzione temporanea del divieto di transito e sosta veicolare in via G. Mazzini e via Masso Gastaldi, da via G. Mazzini a via Caduti per la Libertà, al fine di consentire il regolare svolgimento delle lavorazioni relative all'intervento sopra indicato e garantire l'incolumità pubblica.

Visto il combinato disposto degli artt. 6, comma 4 lett. b) e art. 7 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. e il D.M. 10 luglio 2002.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, in forza del Decreto del Sindaco n. 2 del 07.01.2026, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

- 1) il giorno **10/07/2026**, dalle ore 08,00 alle ore 18,00 e comunque sino a fine lavorazioni:
- l'istituzione temporanea di OBBLIGHI E LIMITAZIONI PER IL TRANSITO CON DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE e del DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA in via G. Mazzini;
 - l'istituzione temporanea del DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE in via Masso Gastaldi, da via G. Mazzini a via Caduti per la Libertà, opportunamente individuati dalla segnaletica mobile verticale ed entro i termini temporali prescritti dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;
- 2) la rimozione coatta, ove necessario, nei giorni, nei luoghi e negli orari sopra indicati, dei mezzi eventualmente presenti che creino intralcio allo svolgimento delle lavorazioni.

DISPONE

che le società ATI FIAMMENGO FEDERICO S.r.l./EUROSISTEMI S.r.l. di Torino, in qualità di imprese esecutrici dei lavori, provvedano direttamente o tramite l'impresa incaricata all'installazione dell'opportuna segnaletica (anche di preavviso) prevista dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione che saranno forniti e posizionati a propria cura e spese, occultando quella non più in vigore a seguito della modifica della viabilità, tenendo presente che l'Amministrazione Comunale si intende esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a terzi (persone e cose) che dovessero verificarsi in dipendenza delle deviazioni e limitazioni suddette;

i divieti di sosta con rimozione forzata dovranno essere regolarmente posizionati almeno 48 ore prima della validità del divieto, indicanti gli estremi dell'ordinanza, della data e dell'ora di esposizione;

che al termine delle limitazioni imposte dalla presente ordinanza, l'eventuale segnaletica temporanea verticale ed orizzontale dovrà essere opportunamente rimossa;

di dare atto che il rispetto delle disposizioni previste con la presente ordinanza sarà garantito dalle Forze dell'Ordine competenti ai sensi dell'art. 11 e 12 del D.lgs n. 285/92 e s.m.i.;

di notificare copia della presente ordinanza alle società ATI FIAMMENGO FEDERICO S.r.l./EUROSISTEMI S.r.l., in qualità di imprese esecutrici dei lavori e agli utenti della strada, mediante affissione della stessa in corrispondenza della viabilità interessata dalle lavorazioni, posizionati a propria cura e spese;

AVVERTE CHE

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992 sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, Arch. Raffaele Fiorelli.

Pianezza, lì 08/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FIORELLI Arch. Raffaele

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)*